

Codice DB1511

D.D. 18 gennaio 2013, n. 23

CIG in deroga - Gestione 2012 - Autorizzazione alla liquidazione dell'integrazione salariale da parte dell'INPS per le domande contenute nella Tranche n. A-23-2012.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di autorizzare l'INPS all'erogazione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga entro il massimale di Legge, con le eventuali riduzioni previste dall'articolo 33, comma 21 della Legge 12 novembre 2011 n. 183, entro e non oltre l'ammontare massimo del monte ore richiesto, a favore dei dipendenti che risultano aver fruito dell'integrazione salariale delle imprese riportate nell'allegato A, riferito alla *Tranche* di spedizione n. A-23-2012, parte integrante del presente provvedimento, in relazione a domande di CIG in deroga con inizio nei mesi da settembre a novembre 2012 e dalla durata massima rientrante nei limiti sopra richiamati;
- di disporre che le domande riportate nell'Allegato A vengano liquidate dall'INPS operando l'opportuno conguaglio con le somme eventualmente già corrisposte a titolo di anticipo, utilizzando le risorse stanziare dal Decreto Interministeriale n. 67327 del 31 luglio 2012;
- di dare atto che verranno adottati provvedimenti di annullamento, decadenza o revoca dell'autorizzazione concessa al verificarsi di eventuali inadempienze da parte dei datori di lavoro, o in caso di uso improprio dell'integrazione salariale, accertati nel corso delle attività ispettive svolte dagli organi competenti;
- di rinviare all'INPS, quale gestore unico delle risorse relative al sostegno al reddito, le verifiche contabili relative all'effettiva disponibilità delle risorse a copertura delle ore di integrazione salariale effettivamente fruito dai dipendenti coinvolti nelle domande di CIG in deroga elencate nell'Allegato A, nonché l'attribuzione integrale alle risorse statali della spesa per le autorizzazioni, a fronte del completamento da parte della Regione Piemonte dei trasferimenti di risorse regionali derivanti dall'impegno di cofinanziamento del sostegno al reddito dei lavoratori, quale indennità di partecipazione, previsto dagli accordi Stato - Regioni citati in premessa, e l'accertamento dell'invio dei dati a consuntivo sulla modulistica SR41 entro la scadenza ultimativa di 60 giorni dalla data di fine del periodo di integrazione salariale richiesto, come previsto dalla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali citata in premessa, avvalendosi del proprio sistema informativo e gestionale;
- di demandare al Settore Lavoro la gestione delle istanze di CIG in deroga e dei relativi flussi telematici con l'INPS previsti dalla Convenzione Regione-INPS del 10 luglio 2009 e dalle intese successive definite nei tavoli tecnici nazionali, e gli eventuali interventi correttivi di ordine tecnico derivanti dalle verifiche sulle domande elencate nell'Allegato A effettuate dalle sedi INPS territoriali;

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale 22/2010.

Il Direttore vicario

Giuliana Fenu